



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 05/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 2 marzo 2015, n. 47

AUXILIUM Società Cooperativa Sociale di Altamura. Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di un Gruppo Appartamento dalla sede di Via Cattaro n. 14, Altamura alla sede di Via Brescia n. 85, Altamura, ai sensi degli artt. 5, 8 e 29, comma 6 ter, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 3 il "Gruppo Appartamento", quale struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale con una dotazione di n. 3 posti letto, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012".

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prescrive inoltre che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

Il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha disposto, all'art. 1, comma 2 che:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;

2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;

3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale."

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra

l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18 del 30/7/2009, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. (...)".

Con istanza del 21 dicembre 2010 la Società Cooperativa Sociale Auxilium, con sede legale in Altamura alla Via Ciccarella 3, ha presentato istanza al Servizio PGS, avente ad oggetto "Domanda per accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25Febbraio 2010 di struttura operante in regime di autorizzazione all'esercizio ex art. 29 comma 5 bis. L.R. n. 8/2004 e s.m.e i.", per la struttura "Denominata Gruppo Appartamento Auxilium ubicato nel Comune di Altamura in Via Brescia, 85, già via Cattaro, 14", con dotazione di n. 3 posti letto, allegandovi, tra l'altro:

- la nota prot. n. 94425 del 18/5/2010 con cui il Direttore del DSM dell'ASL BA dichiarava "che il G.A. sito in Altamura Via Brescia 85 (già in Via Cattaro 14 Altamura), gestito dalla Coop. Sociale Auxilium Altamura, è utilizzato da questo DSM e rientra nel suo fabbisogno 2010, determinato da codesta ASL BA con nota n. 39135/1 del 01.03.2010 (...)";

- la Deliberazione n. 297 del 12/4/2001 avente per oggetto "Presenza d'atto e ratifica nuova convenzione con Cooperativa Auxilium di Altamura", con la quale il Direttore Generale della ASL BA/3 procedeva alla rideterminazione del rapporto convenzionale stipulato con la Società Cooperativa Sociale Auxilium dalla ex USL BA/7, con riferimento, tra le altre strutture, anche al Gruppo Appartamento sito in Altamura alla Via Cattaro n. 14.

Il Gruppo Appartamento risultava, quindi, autorizzato all'esercizio nella sede di Via Cattaro n. 14, Altamura, ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., che prevede che "Le strutture di riabilitazione psichiatrica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività."

Con nota prot. n. A00-081/2119/Coord del 16/05/2011 il Servizio APS ha comunicato al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Auxilium che "con riferimento all'istanza del 21/12/2010 con la quale la S.V. ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 il rilascio dell'accREDITamento istituzionale per il "Gruppo Appartamento Auxilium, sito nel Comune di Altamura, Via Brescia n. 85 (già Via Cattaro n. 14), (...) tale istanza potrà essere accolta solo a seguito della definizione degli aspetti autorizzativi del Gruppo Appartamento stesso, atteso che tale struttura, a causa del trasferimento, non risulta possedere la prevista autorizzazione all'esercizio, il cui rilascio compete alla Regione Puglia."

Il Legale Rappresentante della Società AUXILIUM Cooperativa Sociale di Altamura, con nota del 6/6/2011, ha chiesto al Servizio APS l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento Auxilium ubicato nel Comune di Altamura in Via Brescia n. 85, già Via Cattaro n. 14, dichiarando:

"1. che la struttura di provenienza è autorizzata all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 29 comma 5 bis L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

(...)

3. che la struttura:

- è in possesso dei requisiti Organizzativi, Strutturali e Tecnologici in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 modificato ed integrato dal R.R. n. 8 del 10/02/2010 (...)"

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4703/Coord del 02/12/2011, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del Gruppo Appartamento, alla Via Brescia n. 85, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dal R.R. n.

3/2005 e s.m.i. per tale tipologia di struttura.

A seguito di approfondimenti istruttori il Servizio APS rilevava che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3, sub. 3.3 della L.R. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento di una struttura già autorizzata in altra sede, al pari della realizzazione di una nuova struttura, è soggetto all'autorizzazione (alla realizzazione) da parte del Comune competente per territorio, ossia quello di ubicazione della nuova struttura, e che solo successivamente, sulla scorta di tale autorizzazione, la Regione può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio (previa verifica dei requisiti).

Pertanto, con nota prot. n. A00-081/2031/APS1 del 14/06/2012, il Servizio APS ha chiesto chiarimenti al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Auxilium ed al Comune di Altamura in ordine al predetto procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, chiedendo altresì di trasmettere il relativo atto autorizzativo, ove esistente.

Nelle more, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 121859/UOR 9 del 20/07/2012, ad integrazione della precedente nota prot. n. 11670/UOR 24 del 19/01/2012, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura sita in Altamura alla Via Brescia n. 85, come di seguito riportati: "si attesta il possesso dei requisiti igienico-strutturali, tecnologici ed organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento della struttura riabilitativa psichiatrica di "Gruppo Appartamento" per trasferimento, nell'ambito dello stesso Distretto Socio-Sanitario, da Via Cattaro n. 14 a Via Brescia n. 85, appartenente alla Società Cooperativa Sociale a r.l. Auxilium (...)".

Successivamente il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Altamura, con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 25/03/2014 trasmessa al Servizio APS con nota prot. n. 22076 del 22/04/2014, ha autorizzato la realizzazione per trasferimento nel Comune di Altamura, da Via Cattaro 14 alla Via Brescia n. 85, il Gruppo Appartamento in oggetto, con dotazione di n. 3 posti letto, ai sensi dell'art. 7 e 29 co. 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dando atto "che l'esercizio dell'attività resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 8/2004".

Posto tutto quanto innanzi riportato, considerato:

- che la Società Cooperativa Sociale Auxilium ha trasferito la struttura nell'attuale sede di Via Brescia n. 8 in assenza delle previste autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento (previa verifica dei requisiti nella nuova sede) da parte della Regione;
- che, nonostante quanto sopra, si ritiene di non dover avviare il procedimento di chiusura della struttura ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in quanto detto trasferimento è stato di fatto portato a conoscenza della Regione sin dal 21 dicembre 2010, data dell'istanza di accreditamento inoltrata al Servizio PGS per la sede di Via Brescia, ed, inoltre, la Società ha continuato ad esercitare l'attività nella nuova sede in vigenza di accordi contrattuali con la ASL BA;
- che il Gruppo Appartamento "Auxilium" di Altamura, nella precedente sede di Via Cattaro n. 14, non è mai stato in possesso dello status di struttura transitoriamente/provvisoriamente accreditata, né ha mai conseguito l'accreditamento istituzionale;
- che l'art. 3, co. 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 ha disposto che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge (...)"
- che non è applicabile alla struttura in oggetto la fattispecie giuridica di cui all'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. ["le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012"], atteso che:

- la Società Cooperativa Sociale Auxilium era autorizzata all'esercizio dell'attività nella struttura di Via Cattaro n. 14, ai sensi dell'art. 29, comma 5bis della L.R. n. 8/2004, sopra riportato;
- il Gruppo Appartamento "Auxilium" di Altamura ha conseguito l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nella sede di Via Brescia n. 85 soltanto in data 25/03/2014;
- pertanto, in assenza del propedeutico provvedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, sino al rilascio dello stesso avvenuto in data 25/03/2014, la Regione non poteva rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura ubicata in Via Brescia;
- risulta pertanto assente il possesso, sia dell'autorizzazione "alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009" che "delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012" [autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all'esercizio];

si propone di rilasciare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, alla Società Cooperativa Sociale "Auxilium" con sede legale in Altamura alla Via Ciccarella 3/A, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Tragni Matarachieri Evangelista, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto "Auxilium", dalla sede di Altamura in Via Cattaro n. 14 alla nuova sede di Altamura in Via Brescia n. 85, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa De Michele Pasqua, nata a Locorotondo il 12/4/1965, medico specialista in Psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dall'11/3/1998 matricola n. 11369 ed autorizzata all'esercizio della Psicoterapia dall'11/6/2009;
- allo stato, il Gruppo Appartamento ubicato ad Altamura in Via Brescia n. 85 non può essere accreditato, per cui lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, comunicherà con apposito atto il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata il 21/12/2010 dalla Società Cooperativa Sociale "Auxilium", ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, per il Gruppo Appartamento ubicato ad Altamura in Via Brescia n. 85.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza

Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, alla Società Cooperativa Sociale "Auxilium" con sede legale in Altamura alla Via Ciccarella 3/A, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Tragni Maticchieri Evangelista, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto "Auxilium", dalla sede di Altamura in Via Cattaro n. 14 alla nuova sede di Altamura in Via Brescia n. 85, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa De Michele Pasqua, nata a Locorotondo il 12/4/1965, medico specialista in Psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dall'11/3/1998 matricola n. 11369 ed autorizzata all'esercizio della Psicoterapia dall'11/6/2009;

- allo stato, il Gruppo Appartamento ubicato ad Altamura in Via Brescia n. 85 non può essere accreditato, per cui lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, comunicherà con apposito atto il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata il 21/12/2010 dalla Società Cooperativa Sociale "Auxilium", ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, per il Gruppo Appartamento ubicato ad Altamura in Via Brescia n. 85;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Auxilium, con sede legale in Altamura alla Via Ciccarella 3/A;

- al Direttore Generale della ASL BA;

- al Direttore del DSM ASL BA;

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Altamura;

- al Dirigente del Servizio P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim

Vincenzo Pomo